



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 1092/73 integrato e modificato dalla L. 29/04/ 1976 n. 177;

VISTO il D. Lgs. 66/2003 art. 10 comma 1: "Fermo restando quanto previsto *dall'articolo 2 109 del codice civile, il prestatore di lavoro **ba diritto** ad un periodo *annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dallo contrattazione collettivo o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi su successivi al termine dell'anno di maturazione*".*

VISTA la Circolare n. 426/2004 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento dell'Amministrazione Generale e del Personale e dei Servizi del Tesoro, Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro — Ufficio III;

VISTO il D.L. 95/2012, convertito in L. n. 153 del 7/08/2012, in particolare art. 5 comma 8: "le Ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di *qualifica* dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistico (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti *ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi*".

VISTO il C.C.N.L. — Comparto Funzioni Centrali 2016/2018 - sottoscritto il 12/02/2018 in particolare l'art 28, comma II "Le serie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative *disposizioni applicative. . .*" l'art. 28 comma 14: "In caso di *indifferibili* esigenze di servizio che *non abbiano* resa possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le serie *dovranno* essere fruiti entro il *primo semestre dell'anno successivo*" nonché l'art. 68, comma I, ". . .Lo cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli articoli 37, 39 e 62 del presente contratto, luogo: a) al compimento del limite di età a al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio qualora tale secondo ipotesi sia *espressamente prevista*, come obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili nell'amministrazione, ai sensi delle norme di legge in vigore; b) per dimissioni del dipendente c) per decesso del dipendente; d) per perdita della cittadinanza, ove prevista quale requisito per l'accesso"

VISTO il certificato di morte del Comune di Napoli (NA) dal quale si evince che il Sig. **NOVELLINO** Gennaro, nato a Napoli (NA) il 05/08/1960, già dipendente di questo Parco Archeologico con il profilo professionale di Assistente alla Fruizione, Accoglienza e Vigilanza - Area Seconda - Fascia Retributiva F4, è deceduto in attività di servizio, in data 26/01/2022;

RITENUTO pertanto che, in seguito al decesso del Sig. **NOVELLINO** Gennaro, nato a Napoli (NA) il 05/08/1960, agli eredi spetti, ai sensi dell'art. 28 — commi II del

C.C.N.L. - Comparto Funzioni Centrali 2016/2018 - una somma corrispondente a **giorni 27 (ventisette) di ferie maturate nell'anno 2021** il cui godimento era stato differito per esigenze di servizio all'anno successivo ai sensi del richiamato art. 28 comma 14 C.C.N.L. Funzioni Centrali 2016/2018 e che non sono state godute a causa dei periodi di malattia seguenti fino al decesso avvenuto il 26/01/2022 (periodo malattia dal 26/10/2021 al 26/01/2022):

- Dal 26/10/2021 al 26/10/2021 Ospedale di Castellammare;
- Dal 26/10/2021 al 15/10/2021 Ospedale del Mare;
- Dal 16/11/2021 al 25/11/2021 Clinic center di Napoli;
- Dal 25/11/2021 al 26/01/2022 Ospedale Cardarelli di Napoli

VISTO lo stato matricolare civile dal quale risulta che l'interessato, alla data del decesso, aveva maturato un'anzianità contributiva superiore ad anni 10;

DECRETA

A rettifica del precedente decreto n. 232 del 17/07/2023, che la Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli provvederà a corrispondere agli **eredi del Sig. NOVELLINO Gennaro** nato a Napoli (NA) il 05/08/1960, in servizio presso questo Parco Archeologico con il profilo professionale di Assistente alla Fruizione, Accoglienza e Vigilanza - Area Seconda - Fascia Retributiva F4 - **è deceduto in attività di servizio il 26/01/2022, il pagamento di numero giorni 27 (ventisette) di ferie maturate nell'Anno 2021** il cui godimento era stato differito per esigenze di servizio all'anno successivo e che ai sensi dell'art.28, comma 14 del CCNL avrebbero potuto essere fruite entro la fine del mese di giugno 2022, ferie che non è stato possibile fare fruire a causa del descritto evento (**impedimenti sanitari**) interruttivo indipendente sia dalla volontà del dipendente che dalla capacità organizzativa del datore di lavoro.

Si elencano di seguito gli eredi con relative notizie:

Vedova Sig.ra **VASSALLO Catella (C.F. VSSCLL63R61C129K)**, nata a Castellammare di Stabia (NA) il 21/10/ 1963 - **IBAN IT 51V0306922124100000016496** - e residente a Castellammare di Stabia (NA) in via Giuseppe Cosenza, n.293/E- C.A.P.80053, **al 60%**;
Figlio Sig. **NOVELLINO Ciro (C.F. NVLCRI84D24C129K)**, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 24/04/ 1984- **IBAN IT17P0347501605CC0011718111** e residente a Castellammare di Stabia (NA) in via Giuseppe Cosenza, n.293/B - C.A.P. 80053, **al 40%**.

Si allegano i certificati su indicati.

Il presente Decreto sarà inviato agli Organi di Controllo per la registrazione.

Pompei, 16/10/2023

Il Funzionario
Pietro Oliva



IL DIRETTORE GENERALE
GABRIEL ZUCHTRIEGEL

